



SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 15856/2017

UDIENZA DEL

11/09/2018 ore 10:30

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 27

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> PROIETTI	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/> MARI	ATTILIO	Relatore
<input type="checkbox"/> SERRENTINO	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>		

N°

15856/18

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 SET. 2018

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15856/2017
depositato il 01/12/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:
AG ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

TRIB.LOCALI 2016

difeso da: _____

proposto dal ricorrente:

difeso da:

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto depositato presso questa Commissione tributaria il 1.12.2017,
ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale avente n.
dall'importo complessivo di € 98,80, notificata dal titolare del
servizio di riscossione il 5.6.2017 e relativa al pagamento di una quota richiesta dal
Consorzio di Lavino S.Olivo e S.Anastasio per l'anno 2016; a sostegno del ricorso
deduceva: 1) la violazione dell'art.7 della l. n.212/2000, attesa la mancata esposizione
della motivazione posta alla base della pretesa e tanto in considerazione dell'omessa
notifica di qualsiasi atto presupposto; 2) la mancanza della previa comunicazione
bonaria richiesta dagli artt. 5 e 6 della stessa l. n.212/2000; 3) l'omessa sottoscrizione
della cartella da parte di un dirigente pubblico; 4) la mancanza del relativo presupposto
di imposta, trattandosi di tributo da intendersi già ricompreso nel versamento periodico
della TA.RI., con conseguente violazione del principio dettato dall'art.53 Cost..
All'esito dell'odierna udienza di discussione, il giudizio veniva trattenuto in decisione.

2. In via preliminare, va rilevato che – a fronte di notifica avvenuta, a mezzo del servizio
postale ai sensi degli artt. 16, comma 3 e 20, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992,
perfezionata il 3.7.2017 – l'ente resistente non si è costituito in giudizio e ne va
conseguentemente dichiarata la contumacia (istituto, questo, da ritenersi applicabile
anche al processo tributario per effetto del rimando compiuto dall'art.1, comma 2, del
suddetto d.lgs. alle disposizioni regolanti il processo civile e in quanto compatibili, da
ultimo Cass., sez.VI, 18.12.2013, n.28352).

Va altresì rilevato che le controversie inerenti le somme dovute nei confronti dei consorzi
obbligatori previsti dalle disposizioni in materia a titolo di contributo devono ritenersi
rientranti nell'ambito *della giurisdizione della Commissione adita (da ultimo, Cass.,
sez..un., 3.5.2016, n.8770), sottolineando altresì la legittimità dalla riscossione delle
entrate medesime a seguito di iscrizione a ruolo per effetto della disposizione generale
contenuta nell'art.17, comma 2, d.lgs. n.46/1999.

3. Nel merito, costituisce arresto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello
in base al quale l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio obbligatorio
e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano la proprietà
di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio , ossia
un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo,

dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso (Cass., sez.I, 10.9.2015, n.17900); ne deriva che costituisce onere dell'ente impositore ovvero dello stesso titolare del servizio di riscossione – a seguito di domanda giudiziale proposta dal contribuente avverso l'atto impositivo - quello di dimostrare l'effettiva inclusione del fondo del contribuente nell'ambito del relativo perimetro consortile ovvero l'esistenza di specifici e diretti vantaggi ricevuti dal fondo medesimo per effetto delle opere realizzate (Cass., sez.VI, 29.11.2016, n.24356; Cass., sez.V, 18.4.2018, n.9511).

Va quindi rilevato come, a seguito della mancata costituzione in giudizio e in riferimento alle specifiche deduzioni operate sul punto dal contribuente, l'ente resistente non abbia assolto ai suddetti oneri probatori.

Per l'effetto, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, il ricorso va quindi accolto; la condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione,

accoglie il ricorso;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 120,00, oltre accessori previsti per legge.

Così deciso all'esito dell'udienza del 11.9.2018

Il Giudice rel.est..

Attilio Mari

Il Presidente